REGOLAMENTO (CE) N. 675/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1994

recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, in virtù degli accordi conclusi nel quadro del GATT tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata sia ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un contingente d'importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco a tariffa ridotta, sia ad importare in Spagna, per il 1993, un volume minimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo, da cui vanno detratti i quantitativi di taluni prodotti importati in Spagna nello stesso anno;

considerando che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti accordi, le disposizioni dei due regimi d'importazione citati prevedono l'acquisto diretto dei cereali sul mercato mondiale, oppure una riduzione del prelievo applicato sulle importazioni in Spagna o in Portogallo, sempreché queste ultime siano effettuate in base a un titolo valido soltanto in detti Stati membri; che, tuttavia, le importazioni realizzate a condizioni preferenziali possono causare difficoltà al mercato comunitario;

considerando, per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale, che, per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce franco magazzini designati dall'organismo d'intervento interessato; che è d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite specifiche, corrispondenti al potenziale di magazzinaggio disponibile in determinate zone dello Stato membro interessato che deve essere comunicato nel bando di gara;

considerando che debbono essere stabilite le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del prelievo all'importazione, sia per l'acquisto diretto sul mercato mondiale; che occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario;

considerando che, ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto, e segnatamente affinché l'operatore non sopporti rischi eccessivi e sproporzionati, tenuto conto dei prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere offerta la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un prelievo ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara; che in tal caso, tuttavia, la riduzione del prelievo non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato in base all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3640/93 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Importazioni con riduzione del prelievo

Articolo 1

La riduzione del prelievo d'importazione prevista rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3640/93 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 nonché alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità rispettivamente spagnole e portoghesi a norma del presente regolamento.

Articolo 2

1. Se la gara verte sulla riduzione del prelievo d'importazione, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo d'intervento spagnolo o alla Direzione generale del Commercio portoghese un'offerta scritta, che può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telex, telefax o telegramma.

(1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 35.

2. L'offerta deve indicare :

— gli estremi della gara ;

— il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax ;

— la natura e la quantità del prodotto da importare ;

— l'importo per tonnellata, espresso in ecu, della riduzione del prelievo proposta ;

— il paese d'origine del cereale da importare.

3. L'offerta deve essere corredata :

a) della prova di avvenuto deposito di una cauzione da parte dell'offerente. L'importo della cauzione da costituire dev'essere pari, per tonnellata, all'importo della riduzione proposta nell'offerta ;

b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, unitamente a una domanda di fissazione anticipata del prelievo d'importazione per un importo corrispondente a quello della riduzione proposto nell'offerta, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta stessa.

4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine ; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

6. Un'offerta non può essere ritirata.

7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, due ore al massimo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema contenuto nell'allegato I.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato informa in proposito la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 3

1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del prelievo d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [1] :

— di fissare un importo massimo di riduzione del prelievo,

— o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del prelievo, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti la cui offerta si situi ad un livello pari o inferiore a tale importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare in forza dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle offerte altrove accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

2. L'importo di riduzione del prelievo, aggiudicato a norma del paragrafo 1, viene maggiorato della differenza tra il prezzo d'entrata valido il giorno dell'importazione e quello valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

3. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. La domanda di titolo deve essere presentata su un formulario stampato e/o redatto a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2]. Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del prelievo è determinata mediante gara, la domanda di titolo, abbinata a una domanda di fissazione anticipata del prelievo d'importazione per un importo corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta, va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano nella casella 24 una delle diciture seguenti :

— « riduzione del prelievo : titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 675/94] », per le domande inoltrate al competente organismo spagnolo, oppure

— « riduzione del prelievo : titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 675/94] », per le domande inoltrate al competente organismo portoghese.

3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione pari a 16 ECU/t.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

[2] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

1. La domanda di titolo è corredata :

— in caso di riduzione forfettaria, di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una garanzia di esecuzione il cui importo per tonnellata sia pari a quello della riduzione fissata ;

— in caso di gara sulla riduzione del prelievo, della prova che il concorrente ha costituito una cauzione il cui importo, per tonnellata, sia pari a quello della riduzione proposta nell'offerta.

2. Ai titoli d'importazione rilasciati in forza del presente regolamento si applica il tasso di cauzione di cui all'articolo 12, lettera b) del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (1).

3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, la fissazione anticipata del prelievo implica l'applicazione della riduzione in vigore alla data di presentazione della domanda di titolo.

4. In caso di gara sulla riduzione del prelievo, la fissazione anticipata di quest'ultimo implica l'applicazione del prelievo in vigore il giorno dell'aggiudicazione.

5. In caso di fissazione anticipata del prelievo :

— l'importo netto da riscuotere è indicato nella casella 23 del titolo,

— l'importo della riduzione accordata è indicato nella casella 24 del titolo.

6. La domanda può essere accolta unicamente a condizione che :

— non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande ;

— sia corredata della prova che, nello Stato membro importatore, viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. Tale prova è costituita, ai sensi del presente articolo, presentando all'organismo competente la copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, nonché la copia di un attestato di sdoganamento nello Stato membro interessato per un titolo d'importazione o d'esportazione o la copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

Articolo 6

1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati limitatamente ai quantitativi disponibili entro il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 4, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate per una determinata settimana vertano su quantitativi superiori a quelli che restano da importare a norma dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo. In tal caso, le cauzioni vengono svincolate immediatamente per i quantitativi per i quali non viene rilasciato il titolo richiesto.

2. In caso di gara sulla riduzione del prelievo, i titoli vengono rilasciati — sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) — per i quantitativi aggiudicati al concorrente, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 4, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una determinata settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

4. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Articolo 7

1. La durata di validità dei titoli è quella prevista :

— dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria ;

— dal regolamento che indice la gara, qualora si proceda a una gara per la riduzione del prelievo.

2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura « sì ». In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89, il quantitativo messo in libera pratica non può essere né superiore né inferiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra « 0 ».

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono trasmissibili.

(1) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene svincolata:

a) se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta;

b) se l'aggiudicatario fornisce la prova:

— che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro importatore; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o ad un consumatore stabilito nello Stato membro importatore; oppure

— che, in caso di applicazione del dazio compensativo previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3640/93 e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3670/93, questo dazio è stato pagato; oppure

— che l'importazione o la trasformazione o l'utilizzazione non hanno potuto essere effettuate per causa di forza maggiore; oppure

— che il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di prelievo per i quantitativi per i quali la prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

La trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

2. Relativamente alle cauzioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne il termine di sei mesi indicato al paragrafo 3, lettera b) di detto articolo.

3. In caso d'inadempienza dell'impegno precisato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene incamerata.

Articolo 9

1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del prelievo restano soggetti al controllo doganale o ad una contabilità amministrativa che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, l'esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

CAPITOLO II

Acquisto diretto sul mercato mondiale

Articolo 10

1. In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3640/93 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3670/93, l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comprende l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna dello stesso franco magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricato, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio (1).

La decisione di acquisto sul mercato mondiale stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

2. Viene inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, un bando di gara redatto conformemente all'allegato II. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato adotta, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi all'acquisto sul mercato mondiale.

L'organismo d'intervento comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

Articolo 11

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telex, telefax o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve indicare:

— gli estremi della gara;

— il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax;

— la partita cui si riferisce;

— l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione;

(1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

— il paese d'origine del cereale da importare ;

— e, separamente, il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione.

3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 12

1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 ECU/t.

2. La cauzione viene costituita secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro interessato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

3. La cauzione viene svincolata immediatamente qualora :

a) l'offerta non sia stata accolta ;

b) l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura a norma dell'articolo 15 per l'offerta accettata ;

c) l'aggiudicatario fornisca la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

Articolo 13

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 14

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può astenersi dall'aggiudicazione. La gara viene rinnovata al massimo una settimana più tardi e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

Articolo 15

1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitavo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la qualità di essa è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del prelievo a norma del capitolo I.

Ove la fornitura non venga eseguita in conformità al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 12 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla violazione del contratto di fornitura.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO I

Gara settimanale per la riduzione del prelievo applicato all'importazione di granturco in provenienza da paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 675/94]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantità (in t)	Importo della riduzione del prelievo d'importazione	Fissazione anticipata del tasso verde (sì/no)	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
ecc.				

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA

« Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento . . ., di . . . t di . . . »

[Articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione]

1. Prodotto da mobilitare : .....
2. Quantitativo totale : .....
3. Elenco dei magazzini per ogni partita : .....

.....

.....

4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni) : .....

.....

.....

5. Condizionamento (alla rinfusa) : .....
6. Periodo di consegna : .....
7. Data limite per la presentazione delle offerte : .....